

## Verbale d'accordo

Le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI

e

le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

visto

- l'Accordo interconfederale nazionale del 21.7.88;
- l'art. 3 del DL 22.3.93 n. 71, convertito nella legge 20.5.93 n. 151;
- l'Accordo interconfederale nazionale del 22.6.93;
- la circolare INPS del 2.5.94, n. 131;
- la circolare INPS del 19.2.97, n. 37;

convengono quanto segue

per consentire ai datori di lavoro inadempimenti di sanare in via generale le omissioni contributive nei confronti degli Enti bilaterali e di regolarizzare, in conseguenza, la loro posizione nei confronti dell'INPS, le Organizzazioni artigiane e i Sindacati dei lavoratori potranno stipulare, a livello regionale, entro il 20.6.97, appositi accordi che prevedano il versamento di una somma forfetaria, ovvero commisurata a ciascun anno cui si riferisce l'inadempienza, a completa copertura di ogni obbligazione contributiva nei confronti degli Enti bilaterali medesimi o dei Fondi contrattualmente previsti.

Al fine di mettere in condizione il maggior numero di soggetti di poter usufruire di tale sanatoria, determinata in via contrattuale, le parti sociali possono inoltre posticipare, entro e non oltre il 31.12.97, il termine di versamento dei contributi dovuto a qualsiasi titolo al Fondo di sostegno al reddito e al Fondo per la rappresentanza sindacale per gli anni 1989-1997.

L'avvenuto differimento, in virtù dei sopra indicati accordi regionali, del termine di versamento degli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro in favore degli Enti bilaterali o dei Fondi contrattualmente previsti, nonché del relativo contributo di solidarietà pari al 10% in favore dell'INPS comporta la conseguenza che entrambe le tipologie di omissioni (sia del versamento delle somme dovute agli Enti, sia del contributo di solidarietà del 10% dovuto all'INPS), non costituiscano inadempienza ove i relativi versamenti vengano effettuati entro i termini previsti da ciascun accordo territoriale.

Le parti firmatarie faranno pervenire all'INPS copia delle intese raggiunte a livello regionale in analogia a quanto espletato con il Ministero del lavoro in applicazione dell'art. 5, comma 8, legge n. 236/93.

Il presente accordo viene inviato all'INPS - Direzione centrale contributi, per opportuna presa d'atto.

CONFARTIGIANATO  
CNA  
CASA

CGIL  
CISL  
UIL

CLAAI

Roma, 21 aprile 1997